

**COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)**

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

**C. 2753 Governo**

*17 febbraio 2026*

**Proposte emendative 1.131, 1.132, 4.184,  
4.185, 5.139, 5.140, 6.49, 6.50, 13.69,  
14.149 e 14.150 dei Relatori**

## **Art. 1**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

### **1.131. I Relatori**

## Art. 1

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

19-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

### 1.132. I Relatori

Art. 4

*Al comma 12, sostituire le parole: «30 aprile 2026» con le seguenti: «31 dicembre 2026».*

**4.184. I Relatori**

## Art. 4

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.

### **4.185. I Relatori**

## Art. 5

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 sono prorogate per l'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il Fondo, nei limiti dell'importo di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per le finalità di cui al presente comma.

*10-ter.* All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le parole: «Entro il 30 aprile 2023,» sono soppresse, e dopo le parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» sono inserite le seguenti: “anche”;

*10-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, mediante corrispondente versamento all'entrata delle risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **5.139. I Relatori**

## Art. 5

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, le parole “per una sola volta” sono soppresse e le parole “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;
- b) al comma 8, secondo periodo, le parole “per ciascuno degli anni 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027”.
- c) al comma 9-*ter* dopo le parole “commi 7 e 8” sono inserite le seguenti “, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.”

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.»

### **5.140. I Relatori**

## Art. 6

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».

### **6.49. I Relatori**

## ART. 6

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**6-bis.** All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

### **6.50. I Relatori**

## Art. 13

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

*a)* conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

*b)* adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;

*c)* presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in *house* da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.

### **13.69. I Relatori**

## Art. 14

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 3-*bis*, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 33-*bis*, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

### **14.149. I Relatori**

## **Art. 14**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare, nell'anno 2026, le risorse stanziato, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

**14.150. I Relatori**